

Bolletta elettrica: le novità del 2017

Roberto Meregalli¹ – gennaio 2017

Per prima cosa col primo gennaio è scattato un leggero [aumento delle bollette](#), per la precisione dello 0,9%, causato fra l'altro dalla situazione di crisi del nucleare francese che già nell'ultimo trimestre da ridotto [la convenienza delle importazioni d'oltralpe](#). Ma aldilà di questo aumento, col nuovo anno sono diverse le novità rilevanti, soprattutto per chi è rimasto nel servizio di maggior tutela.

Il servizio di maggior tutela: un servizio in scadenza

Ciascuno di noi riceve una bolletta emessa da un “venditore” di elettricità che può operare in ambito di [servizio di maggior tutela](#) o di [mercato libero](#). Non tutti in verità ne sono coscienti, ma basta guardare l'intestazione della bolletta per capirlo perché sotto il logo del fornitore deve essere chiaramente riportato se si tratta di servizio di maggior tutela o no (Altra novità dell'anno è che Enel Servizio Elettrico ha cambiato nome in Servizio Elettrico Nazionale (di seguito vecchio e nuovo logo)



Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza



Il servizio di maggior tutela venne stabilito dal decreto legge 73/07, ed il nome indicava esattamente il suo scopo: [“tutelare” i clienti domestici e le piccole imprese che non avessero scelto un venditore nel mercato libero](#).

Ma fin dall'inizio la tutela era stata pensata come [una misura temporanea](#), finalizzata ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio. Apertura che [al momento risulta fissata per la metà del 2018](#)², dopo quella data esisterà solo il mercato libero e ciascuno di noi dovrà aver sottoscritto un contratto in tale ambito.

A regime la seconda fase della riforma delle tariffe

Questa novità giunge in un momento di cambiamento perché dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di famiglie italiane è partita la [Riforma delle tariffe elettriche](#), in particolare delle componenti relative al [trasporto di energia, gestione del contatore ed oneri di sistema](#); in parole più semplici di quella parte della bolletta che serve a pagare i servizi per misurare e far arrivare nelle nostre case l'energia elettrica ed i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico (incentivi alle rinnovabili compresi). Non sono componenti marginali perché in totale fanno più del 40% della nostra bolletta. L'applicazione della riforma è iniziata lo scorso anno con le prime lievi modifiche ma da gennaio ne sono scattate altre, in particolare i [costi di rete](#) saranno pagati per punto di prelievo e per potenza impegnata, [non più per kWh consumato](#), il che si tradurrà per tutti coloro che annualmente hanno consumi inferiori a 2.700 kWh (controllate la bolletta) in un aumento


(da 20 a 70 euro circa), mentre coloro che hanno consumi superiori avranno la lieta sorpresa di una riduzione.

Da gennaio poi da segnalare una ulteriore novità per il mercato tutelato: la nascita della tutela riformata.

La Tutela Riformata

Come cambia la normale Tutela nel trasformarsi in tutela riformata? Fondamentalmente **cambia nella componente relativa ai servizi di vendita che comprende il costo vero e proprio dell'elettricità insieme a quello del dispacciamento** (indicata dalla sigla PED). Sino ad ora si stimava su base annuale, mentre da gennaio la stima sarà trimestrale; ma soprattutto, per la parte di approvvigionamento (PE), sino ad ora si consideravano i costi sostenuti o stimati, sostenuti da Acquirente unico (la società totalmente pubblica che sino ad oggi comprava l'elettricità per i consumatori tutelati), per coprire il fabbisogno del servizio di maggior tutela nonché i suoi costi di funzionamento. Da gennaio si farà il riferimento esclusivo al prezzo che si forma nel mercato a pronti, cioè **al prezzo all'ingrosso che si forma in borsa energia**. E' evidente come ci si avvicinerà maggiormente al mercato.

Componenti del prezzo per i clienti in maggior tutela



Oltre alla tutela riformata il nuovo anno porta in dote la novità della **"Tutela Simile"**, cioè una via di mezzo fra la tutela ed il mercato libero, che servirà proprio a traghettare dal primo al secondo sistema.

La Tutela Simile

Il contratto di Tutela SIMILE sarà un **contratto web**, che potrà essere stipulato con il fornitore, attraverso il sito dedicato, gestito da Acquirente Unico, all'indirizzo: <https://www.portaletutelasimile.it>

Il contratto avrà una **durata massima di 12 mesi** e tre mesi prima della sua scadenza il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure potrà stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. Permane al momento la possibilità di rientrare nella Tutela riformata. Nel caso ci si dimenticasse di scegliere, in automatico passeremo al mercato libero col fornitore della Tutela SIMILE con un contratto standard definito dall'Autorità.

Dal punto di vista economico le tariffe saranno simili alla tutela riformata, come stabilito dalla deliberazione 369/2016/R/eel³, in più ci sarà un bonus una tantum, da corrispondere nella prima fattura. Questo bonus sarà l'unica differenza fra le diverse proposte (ventotto per la precisione) disponibili sul sito.

Il sito internet della Tutela Simile



Le regole dei contratti di Tutela Simile definite dall'Autorità

Il contratto di *Tutela SIMILE* ha durata di un anno e ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non possono essere contemplati, nell'ambito di tale contratto, servizi e promozioni aggiuntivi. Il contratto di *Tutela SIMILE* non può contenere clausole di rinnovo automatico o proroga, salvo quanto previsto al comma 11.6.

Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di *Tutela SIMILE*, il fornitore ammesso effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando:

- la data in cui il contratto di *Tutela SIMILE* giunge a termine;
- che è possibile aderire ad un'offerta di mercato libero con il medesimo fornitore o con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
- che in caso di mancata conclusione di un contratto di mercato libero, al cliente saranno applicate, da parte del fornitore ammesso, le condizioni contrattuali ed economiche da questi praticate nel mercato libero secondo una struttura standard definita dall'Autorità.

Tutte queste novità miglioreranno la nostra vita quotidiana? No, semplicemente ci condurranno a quella completa liberalizzazione del mercato elettrico imboccata alla fine degli anni novanta.

Testo disponibile su www.martinbuber.eu

¹ Per segnalazioni scrivere a meregalli.roberto@gmail.com

² La data è contenuta nel DdL Concorrenza, al momento all'esame del Senato della Repubblica, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati nel 2015.

³ <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/369-16.htm>